Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI TAORMINA

STATUTO

STATUTO COMUNALE. LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 RECEPITA NELL'AMBITO DELLA REGIONE SICILIA CON L.R. 11 DICEMBRE 1991, N. 48 e L.R. 26 AGOSTO 1992 N° 7. Consiglio Comunale n. 2 del 11.1.1993.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI
CAPO I

ART. 1 - Principi Fondamentali

1-Il Comune di Taormina esercita la propria autonomia nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite o delegate dalle leggi della Repubblica e della Regione Siciliana, ai principi della Carta europea delle autonomie locali, nonché al documento sulla partecipazione dei giovani alla vita comunale e concorre alla determinazione degli obiettivi e delle scelte coordinate dalla Provincia regionale, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro attuazione.

2- Il Comune assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione locale ed al procedimento amministrativo e garantisce l'accesso alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione.

3- Il Comune promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale il diritto al lavoro e l'accrescimento della capacità professionali. Considera inoltre patrimonio da tutelare e tramandare alle generazioni future le tradizioni popolari, sociali e religiose.

4- Il Comune promuove la solidarietà tra i cittadini con particolare attenzione alle fasce di popolazione più svantaggiate ed emarginate. Opera per rimuovere le discriminazioni sessuali, fisiche. psichiche ed etniche che limitano l'esercizio effettivo dei diritti. Favorisce decorose condizioni di accoglienza ai non residenti.

5- Il Comune svolge azioni positive e promuove iniziative per le pari opportunità per le donne; orienta le modalità organizzative ed i tempi dell'attività amministrativa al fine di favorire la piena ed autonoma realizzazione sociale e culturale delle donne. In tutti gli atti del Comune è utilizzato un linguaggio non discriminante. in particolare sono espresse al femminile le denominazioni degli incarichi e delle funzioni politiche ed amministrative del Comune quando sono ricoperti da donne.

6- Il Comune riconosce il ruolo sociale degli anziani, ne valorizza l'esperienza, ne tutela i diritti e gli interessi.

7- Il Comune tutela i diritti delle bambine e dei bambini; ne promuove il particolare il diritto alla salute, alla socializzazione, allo studio ed alla formazione nella scuola, in famiglia e nelle realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità.

8- Il Comune favorisce la partecipazione civica dei giovani, anche minorenni, ne valorizza l'associazionismo e concorre a promuovere la crescita culturale, sociale e professionale.

9- Il Comune promuove la tutela del diritto alla salute dei cittadini, concorre ad assicurare le iniziative di prevenzione e l'efficienza dei servizi sanitari. Tutela l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, impegnandosi al superamento delle barriere architettoniche ed agli ostacoli per l'esercizio delle

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

attività sportive. Opera, in concorso con altre amministrazioni competenti, per assicurare la salubrità dell'ambiente, controllare e limitare gli inquinamenti, contenere la quantità dei rifiuti e provvedere al loro corretto smaltimento.

10- Il Comune indirizza le scelte urbanistiche alla riqualificazione del tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio, le caratteristiche naturali del territorio ed il patrimonio artistico e monumentale, nonché le testimonianze figurative, storiche, architettoniche e di musei. Protegge e valorizza il territorio agricolo, il patrimonio arboreo e le specie endemiche presenti nel territorio. Tutela gli animali e favorisce le condizioni di coesistenza fra le diverse specie viventi, concorre a preservare il mare, le coste, i fiumi, i torrenti.

11- Il Comune promuove e qualifica l'organizzazione sociale regolando i tempi e gli orari, privilegiando il trasporto collettivo a garanzia della salute, della sicurezza e della mobilità generale.

12- Per il perseguimento delle proprie finalità il Comune assume la programmazione come metodo di intervento.

13- Il Comune riconosce nel turismo il fattore primario dello sviluppo ed impegna la propria azione nella salvaguardia delle ricchezze culturali ed ambientali, turistico-ricettive, nella realizzazione di strutture e servizi per lo sport ed il tempo libero nel sostegno alle private iniziative anche attraverso l'attenzione ed il recupero dei tradizionali valori professionali dei lavoratori e degli imprenditori turistici della città. Incoraggia il permanere di attività economiche tradizionali, in particolare dell'artigianato che testimonia la virtù creativa, inventiva ed artistica della popolazione: Stimola le iniziative fondate sulla cooperazione depositarie ed innovatrici di una storia di solidarietà e ne favorisce lo sviluppo nei settori della produzione, del commercio, dell'agricoltura, dei servizi, del credito.

14- Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi della Provincia Regionale, della Regione Sicilia e dello Stato e provvede, per quanto di competenza all'esecuzione ed all'attuazione di essi. Esso, inoltre, promuove l'adozione di provvedimenti di competenza statale o regionale, che interessano la comunità locale ed esercita le funzioni attribuite o delegate, impegnandosi anche nella realizzazione di strutture di protezione civile, al fine di tutelare l'integrità della comunità, dei beni, dell'ambiente dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali.

15- L'autogoverno della comunità è realizzato attraverso l'effettiva partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali ai processi decisionali, all'attività politica amministrativa.

16- Il Comune promuove i rapporti con le altre autonomie locali ed attiva la collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati, allo scopo di coordinare l'esercizio delle funzioni e dei servizi di interesse ultra comunale.

17- L'azione amministrativa del Comune è svolta secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficienza, rapidità nelle procedure e distinzione dei compiti degli organi e degli uffici, per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi.

Art. 2 - Criteri informativi dell'organizzazione comunale.

1- Il Comune di Taormina informa costantemente la propria azione al perseguimento dell'interesse generale, nel rispetto delle regole della correttezza e dell'efficienza amministrativa gestionale.

2- In attuazione di tali principi, l' amministrazione si organizza ed opera in conformità ai seguenti criteri:

- rispetto dei principi del contraddittorio nella formazione degli atti, della collaborazione e della democraticità nei processi decisionali, attuativi ed esecutivi;
- assunzione del metodo della collegialità nella elaborazione delle decisioni che implicano scelte discrezionali;
- introduzione di idonei strumenti di controllo delle funzioni e dei servizi anche al fine della individuazione delle responsabilità;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

- piena applicazione delle leggi che prevedono divieti di accesso alle cariche a qualsiasi titolo presso enti, aziende, istituzioni, organismi dipendenti, sovvenzionati o sottoposto a vigilanza del Comune:
- obbligo di individuare i prescelti per l'accesso alle cariche, di cui al numero precedente, tra coloro che sono dotati di specifica professionalità ed esperienza in relazione alla carica o all'ufficio da ricoprire, con l'osservanza della normativa vigente;
- predeterminazione, in via generale, e nel rispetto delle leggi vigenti con regolamenti ed altri atti idonei delle garanzie di trasparenza e di correttezza in materia di appalti, di concorsi, di conferimento d'incarichi, di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi, nonché, di aiuti finanziari di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- istituzione di idonei strumenti per la lotta alla criminalità organizzata, fra cui un osservatorio comunale con la presenza anche di rappresentanti delle categorie economiche, sindacali e culturali interessate, secondo le modalità previste nel regolamento sulla partecipazione;
- organizzazione dei servizi in materia di assistenza e di attività culturali, sportive e ricreative, in forma decentrata, affidando in via preferenziale i servizi di carattere sociale alle associazioni di volontariato;
- assicurazione in modo concreto per il diritto di accesso all'informazione la elasticità degli orari al pubblico;
- predeterminazione dei parametri di convenienza economica e sociale della gestione dei servizi pubblici locali;
- collaborazione con le Organizzazioni Sindacali mediante protocolli di intesa.

Art. 3 - Territorio, sede.

1- Il Territorio del Comune di Taormina è quello determinato dal piano topografico approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2- Il Comune è costituito dalle località: Centro, Mazzeo, Mazzarò, Villagonia, Chianchitta e Trappitello.

3- La sede del Comune è fissata presso il Palazzo di Città.

4- Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 4 - Stemma, Gonfalone, Bandiera.

1- Lo stemma della Città è araldicamente così descritto: "D'azzurro, alla donna coronata regina, tenente con la destra un mondo e con la sinistra lo scettro, dai fianchi in giù con la forma di tauro, il tutto al naturale".

2- Il gonfalone è drappo di colore giallo caricato dell'arma sopra descritta, riccamente ornata di fregi d'argento.

3- La bandiera è bipartita e di colore azzurro e panna recante al centro lo stemma della Città.

4- L'uso degli emblemi suddetti è determinato da apposito regolamento.

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

Art. 5 - Gli organi del Governo.

1- Gli Organi elettivi del Comune sono: Il Consiglio, ed il Sindaco con i compiti e le funzioni loro attribuite dalle leggi e dall'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia e dallo Statuto.

Art. 6 - Consiglio Comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1- Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2- Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa, svolge le funzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 7 - Prima convocazione del Consiglio Comunale.
1- Entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti il Consiglio comunale tiene la prima adunanza.
2- La convocazione è disposta dal Presidente uscente, con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
3- Qualora il Presidente uscente non provveda entro i termini indicati nei commi precedenti, la convocazione è disposta dal consigliere più anziano per preferenze individuali fra gli eletti.
4- Se il Consiglio comunale non è convocato nei termini sopraindicati o non è notificato l'avviso di convocazione, il Segretario Generale ne informa immediatamente l'Assessore Regionale per gli Enti Locali, ai fini di quanto disposto dall'art. 91 dell'Ordinamento degli Enti locali, approvato con la legge regionale 15.3.1963, n. 16 e successive modificazioni.

Art. 8 - Giuramento e convalida dei Consiglieri eletti.
1- Fino alle operazioni di giuramento, convalida ed eventuale surroga, la presidenza del Consiglio comunale spetta al Consigliere anziano per preferenze individuali fra gli eletti presenti in aula.
2- Il Consigliere anziano, appena assunta la presidenza provvisoria del Consiglio comunale, presta giuramento con la seguente formula " Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune e in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione". Quindi invita gli altri Consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula.
3- Nella stessa adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, il Consiglio comunale procede alla convalida ed alla eventuale surrogazione degli eletti, quindi alla elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale Del giuramento si redige processo verbale.
4- I Consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio.
5- Con la prestazione del giuramento i Consiglieri Comunali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative della carica.
6- Nei casi di preesistenza o di sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, si applica la disposizione prevista dall'art. 175 dell'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni.

Art. 9 – Presidenza.
1- Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio.
2- In caso di assenza od impedimento del Presidente il Consiglio è convocato e presieduto dal Vice Presidente. Qualora sia assente o impedito anche il Vice Presidente, la presidenza è assunta dal Consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

Art. 10 - Le sedute Consiliari.
1- Il Consiglio Comunale deve essere riunito, in sessione ordinaria, ogni trimestre nei giorni e ore indicate nell'avviso di convocazione contenente l'elenco degli argomenti da trattare.
2- In tutti gli altri casi il Consiglio è convocato in sessione straordinaria.
3- Le modalità di convocazione del Consiglio per le sedute sono indicate all'art. 19, comma 3 della L.R. 26-Agosto-1992 n° 7 e dal regolamento del Consiglio Comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 11 – Consiglieri.

1- I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intero territorio comunale.

2- Essi, singolarmente od in gruppo, hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio, nonché, di presentare interrogazioni, interpellanze ,mozioni e di espletare attività ispettiva.

3- I Consiglieri hanno il dovere di partecipare, salvo giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio.

4- Ogni Consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere le informazioni sull'attività del Comune, nonché, sugli enti ed aziende cui esso partecipa o da esso controllati, in conformità a quanto disposto dal regolamento del Consiglio Comunale.

5- Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni, sono attribuiti ai Consiglieri i compensi e i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla legge nazionale e/o regionale.

Art. 12 - Funzionamento Consiglio Comunale.

1- Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi disciplinati dalla legge e dal regolamento e per i quali è prevista la seduta segreta.

2- Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei consiglieri in carica. Gli astenuti presenti in aula sono utili ai fini del mantenimento del "quorum". La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta. Se alla ripresa dei lavori manca il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno, senza ulteriore avviso di convocazione.

3- Nella seduta di prosecuzione è sufficiente, per la validità delle deliberazioni, l'intervento di due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.

4- Il Sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di Consiglio Comunale.

5- Le decisioni sono prese a scrutinio palese salvo che la legge non disponga modalità di votazione che richiedono lo scrutinio segreto.

6- Salvi i casi in cui la legge e lo statuto non dispongano altrimenti le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

7- Per le nomine di competenza del Consiglio Comunale, nell'osservanza delle norme poste a tutela delle minoranze, la votazione avviene con voto limitato ad uno, risultando nominati o eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto l'anziano di età. Per le cariche ove siano richieste specifiche capacità professionali è richiesto il deposito di un curriculum.

8- Ogni proposta sottoposta all'esame del Consiglio corredata di pareri dei funzionari, previsti dalla legge, deve essere depositata, nei modi previsti dal regolamento, almeno 24 della riunione perché, i Consiglieri possano prenderne visione. Il regolamento stabilisce i casi in cui sia sufficiente il solo parere di legittimità del Segretario Generale.

9- I verbali delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio sono redatti nei termini previsti dall'Ordinamento degli Enti Locali nella Regione Sicilia a cura del Segretario Generale che li sottoscrive insieme a chi ha presieduto la riunione.

Art. 13 - Richiamo al regolamento.

1- Il funzionamento del Consiglio è regolato da apposito regolamento da approvarsi con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri (assegnati). Analoga maggioranza è necessaria per l'approvazione delle relative modifiche.

Art. 14 - Competenze del Consiglio Comunale.

1- Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) lo statuto dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi delle opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e storni di fondi, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, le concessioni, le modalità di scelta del contraente ed i bandi di gara per le opere pubbliche e per le forniture quando abbiano oggetto di valore superiore a quello di cui al numero 8 dell'art. 51 dell'Ordinamento regionale degli enti locali moltiplicato per tre ed aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT.

n) Le variazioni di bilancio e gli storni sono di esclusiva competenza del Consiglio Comunale.

Art. 15 - I gruppi consiliari.

1- I Consiglieri debbono organizzarsi in gruppi secondo le disposizioni del regolamento, che ne stabilisce e determina le modalità di funzionamento ed i mezzi loro assegnati per l'esercizio delle funzioni.

Art. 16 - Le Commissioni Consiliari.

1- Il Consiglio Comunale istituisce proprie commissioni temporanee e permanenti con funzioni di studio e di consultazione sugli argomenti da sottoporre al suo esame, formate dai consiglieri comunali in misura complessivamente proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari. Il regolamento determina il numero dei componenti ed il funzionamento delle medesime.

2- Le sedute delle Commissioni sono pubbliche nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.

3- L'attivazione delle commissioni Consiliari spetta al Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 17 - La Giunta Municipale.

1- Il Sindaco eletto al primo turno, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la Giunta scegliendo i componenti tra i Consiglieri del Comune ovvero tra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al Consiglio comunale ed alla carica di Sindaco. Il Sindaco eletto al secondo turno, entro dieci giorni, nomina la Giunta composta dagli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura. La durata della Giunta è fissata in anni quattro. La composizione della Giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al Consiglio Comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2- La Giunta si compone di n. 6 assessori ed è l'Organo di governo del Comune.
3- Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
4- Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obbiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro del documento programmatico presentato dal Sindaco di cui al comma 7 dell'art.7 della L.R. 26.8.1992, N. 7, ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
5- Adotta gli atti esecutivi delle deliberazione del Consiglio;
6- Delibera i progetti di intervento determinando le aree operative riservate alla gestione dei dirigenti;
7- Predispone i documenti programmatici da sottoporre alla deliberazione del Consiglio e li presenta al preventivo esame della competente commissione consiliare;
8- Delibera sulle liti attive e passive e sulle transazioni;
9- Adotta gli atti di amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente sulla base dei programmi approvati dal Consiglio.
10- Delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, così per come recepita nella Regione Sicilia dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, dalla L.R. 26.8.1992, n. 7 e dall'Ordinamento degli Enti Locali e dallo Statuto.

Art. 18 – Giuramento.
1- In presenza del Segretario comunale che redige il processo verbale, gli assessori prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
2- Gli Assessori che rifiutano di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal Sindaco.

Art. 19 - Funzionamento Giunta Municipale.
1- Le funzioni della Giunta sono esercitate collegialmente; essa delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza di voti palesi.
2- Il regolamento determina le modalità di funzionamento della Giunta. Il Segretario Generale redige i verbali delle deliberazioni adottate.
3- Il Sindaco può delegare a singoli Assessori con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.
4- Le sedute della Giunta non sono pubbliche salvo che essa non disponga diversamente. Alle sedute della Giunta possono partecipare i revisori dei conti.

Art. 20 - Attività degli Assessori.
1- Gli Assessori hanno rilevanza sia all'interno che all'esterno dell'Ente.
2- La loro attività è promossa e coordinata dal Sindaco.
3- Gli Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta e nell'ambito degli incarichi permanenti o temporanei loro attribuiti presentano le proposte di intervento formulate dagli uffici verificando che esse rientrino nell'attuazione dei programmi generali dell'Ente approvati dal Consiglio, o nel documento programmatico presentato dal Sindaco all'atto della sua candidatura.
4- Forniscono ai dirigenti per il tramite del Sindaco dell'Ente le direttive politiche per la predisposizione dei programmi e dei progetti-obiettivi da sottoporre all'esame degli organi di governo.
5- Possono intervenire senza diritto a voto alle sedute del Consiglio Comunale.

Art. 21 – Incompatibilità.
1- Sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di Consigliere comunale e di Sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di Assessore, entro dieci giorni dalla nomina.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2- Gli assessori comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal Consiglio comunale per incarichi in altri Enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune.
3- La carica di componente della Giunta è incompatibile con quella di Consigliere comunale. Il Consigliere comunale che sia stato nominato Assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore.
4- E' incompatibile la carica di Assessore comunale con quella di componente della Giunta regionale.
5- Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del Sindaco.
6- Sono altresì incompatibili alla carica di assessore comunale i soggetti che rientrano nelle fattispecie previste dalle leggi vigenti.

Art. 22 - Revoca della Giunta Municipale.
1- Il Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della Giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al Consiglio Comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento. Contemporaneamente alla revoca, il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il Sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della Giunta.
2- Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del Sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio Comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di Controllo e all'assessorato Reg. degli Enti Locali.
3- La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera Giunta.

Art. 23 – Sindaco.
1- Il Sindaco è il Capo del Governo locale e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di soprintendenza e di amministrazione.
2- Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3- La legge disciplina i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4- Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
5- Presta giuramento dinanzi al Prefetto della Provincia.

Art. 24 – Ordinanze.
1- Il Sindaco emana ordinanze generali nelle materie previste dalle norme di legge o di regolamento.
2- Le ordinanze di cui al precedente comma sonno immediatamente esecutive e devono essere pubblicate all'Albo Pretorio.
3- Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8.6.1990 n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perduri la necessità.

Art. 25 - Attribuzione di amministrazione.
1- Il Sindaco, oltre ai poteri previsti dall'art.22 del presente Statuto:
a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento della attività politico-amministrativa del Comune;
c) coordina l'attività dei singoli assessori;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta, convoca e presiede la Giunta; compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dal presente Statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, del Segretario Generale e dei dirigenti.

e) Nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni operanti nello ambito del Comune, ovvero dipendenti e controllati dal Comune.

f) impartisce direttive al Segretario Generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

g) Il Sindaco non può nominare rappresentante del Comune presso aziende, Enti, Istituzioni e Commissioni il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.

h) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

i) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

l) convoca i comizi per i referendum consultivi;

m) adotta ordinanze ordinarie;

n) rilascia le autorizzazioni commerciali, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

o) emette provvedimenti in materia di occupazione, di urgenza, e di espropri.

p) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

q) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi commerciali. Inoltre coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonchè gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

r) fa pervenire all'ufficio del Segretario Generale l'atto di dimissioni perché il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza della Giunta;

s) Compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dal presente statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, del Segretario generale e dei dirigenti.

Art. 26 - Attribuzione di vigilanza.

1- Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse;

e) collabora con i revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

Art. 27 - Attribuzioni di organizzazione.

1- Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti da inserire all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale e li trasmette al Presidente del Consiglio;

b) propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della giunta e la presiede;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

c) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori consiglieri comunali;
d) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale per il tramite del suo Presidente.
e) Per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, a due esperti estranei all'amministrazione. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati almeno del titolo di laurea.
f) annualmente trasmette al Consiglio Comunale una dettagliata relazione sulla attività degli esperti da lui nominati.

Art. 28 - Conflitti di competenza.
1- Spetta al Sindaco dirimere, con atto scritto, eventuali conflitti di competenza tra il Consiglio e la Giunta e tra questi e la struttura dell'Ente.
2- Alla Giunta quelli tra il Sindaco e la struttura dell'Ente.
3- Al Consiglio quelli tra la Giunta, suoi componenti e il Sindaco.

Art. 29 - Vice Sindaco.
1- Il Sindaco nomina, tra gli Assessori, il Vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Qualora si assenti o sia impedito anche il Vice Sindaco, fa le veci del Sindaco in successione il componente della Giunta più anziano di età.

Art. 30 - Elezione del Sindaco e nomina della Giunta.
1- L'elezione del Sindaco e la nomina della Giunta è regolamentata dal Capo I della L.R. 26.8.1992, n°7.

Art. 31 – Distintivo.
1- Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portare a tracolla della spalla destra.

TITOLO III

ORGANI DI GESTIONE ED UFFICI
CAPO I

SEGRETARIO GENERALE

Art. 32 - Segretario Generale
1- Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, ai fini del perseguimento degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo.
2- Il Segretario Generale inoltre:
a) cura l'attuazione dei provvedimenti adottati dagli organi competenti, disponendone l'esecuzione sollecita e conforme da parte dei dirigenti responsabili;
b) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni sottoposte alla Giunta e al Consiglio Comunale e provvede ai conseguenti atti di pubblicità ed esecutività;
c) partecipa alle riunioni delle Giunta e del Consiglio Comunale curandone la verbalizzazione;
d) esprime il parere di legittimità sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta e al Consiglio comunale, nonché pareri, quando gli siano richiesti dagli Organi di governo del Comune, in ordine ad iniziative e atti riguardanti le competenze istituzionali degli stessi;
e) sottopone al Sindaco, prima della predisposizione da parte della Giunta Comunale del progetto di bilancio annuale, il piano delle assunzioni del personale, articolato per

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

livelli e per figure professionali, formulato sulla base delle indicazioni espresse dalla conferenza dei dirigenti;

f) provvede alle autorizzazioni di congedo ordinario e straordinario, ai collocamenti in aspettativa ed alla irrogazione della censura nei confronti dei dirigenti di qualifica apicale.

g) Il Segretario Generale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

Art. 33 - Vice Segretario Generale.

1- Il Vice Segretario Generale - che ha qualifica dirigenziale apicale - svolge funzioni vicarie del Segretario Generale, lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2- Spetta inoltre al Vice Segretario generale la direzione di una struttura di massima dimensione dell'Ente, sino alla copertura dei posti relativi della Pianta Organica.

3- Il Vice Segretario Generale viene nominato a seguito di apposito concorso, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

CAPO II

Art. 34 - Compiti dei dirigenti.

1- I dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti nonché, nell'ambito delle direttive e degli indirizzi politici degli organi di governo, godono di autonomia nell'organizzazione degli uffici cui sono preposti e sono direttamente responsabili dell'andamento degli uffici medesimi e della gestione delle risorse economiche, di personale e strumentali ad essi assegnate.

2- Spetta ai dirigenti, nei limiti delle attribuzioni delle unità organizzative cui sono preposti, la emanazione di tutti gli atti di gestione, che non comportino l'esercizio di poteri discrezionali. In particolare competono ai dirigenti:

a) l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo, anche con l'adozione di atti che impegnino l'Amministrazione verso i terzi;

b) il dovere di iniziativa in ordine a tutte le proposte di deliberazione di amministrazione corrente, per assicurare la continuità delle forniture, delle somministrazioni, dei servizi e dei lavori di manutenzione ordinaria, secondo le modalità previste nel regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale;

c) la predisposizione, secondo le direttive dell'Amministrazione, di tutte le altre proposte di deliberazione;

d) la elaborazione delle proposte di previsione di bilancio relative all'amministrazione corrente nonché,, sulla base delle direttive programmatiche impartite dall'Amministrazione, di tutte le altre previsioni di bilancio;

e) la emanazione, secondo le norme previste dai vigenti regolamenti, di provvedimenti di autorizzazione, licenza, concessioni e simili, il cui rilascio sia subordinato alla mera verifica dei presupposti di fatto e di diritto e della regolarità e completezza del procedimento istruttorio, esclusa ogni valutazione di carattere discrezionale e la cui adozione non sia di competenza del Sindaco;

f) la emanazione di atti costituenti manifestazione di giudizio e/o di conoscenza, quali relazioni e pareri tecnici, attestazione, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali nonché, autenticazioni e legalizzazioni se ad hoc delegati;

g) la stipulazione dei contratti;

h) i provvedimenti di accertamento e riscossione delle entrate di bilancio nonché, le procedure per il recupero dei crediti;

i) i provvedimenti, ivi compresi gli impegni di spesa, costituenti atti dovuti in applicazione di norme di legge, di regolamenti, di deliberazioni, di contratti;

l) i ricorsi e la resistenza in giudizio in materia di tributi comunali;

m) l'approvazione di collaudi e di certificati di regolare esecuzione dei lavori, l'approvazione delle forniture e dello svincolo di cauzioni, nei casi in cui non si riscontrino maggiori spese in rapporto a quelle autorizzate;

n) gli atti successivi alla pubblicazione del bando di gara nelle varie forme previste;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

o) i provvedimenti di congedo ordinario e straordinario, i provvedimenti di aspettativa e l'irrogazione della sanzione disciplinare della censura, secondo la ripartizione delle competenze e le modalità stabilite dal regolamento;

p) la firma della corrispondenza per il disbrigo degli affari correnti per la quale la legge non richieda espressamente la firma del Capo dell'Amministrazione.

q) L'istruttoria tecnica degli atti di competenza comprensiva del parere sulle proposte di deliberazione del Consiglio e della Giunta, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8/6/1990 n° 142, come recepito dalla L.R. 11/12/1991 N° 48;

3- I dirigenti sono chiamati a svolgere incarichi di presidente membro di commissioni per l'espletamento di gare. Tali incarichi non possono essere conferiti ai dirigenti assegnati all'unità organizzativa cui spettano i compiti di controllo sull'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto della gara.

4- In ogni circostanza l'amministrazione comunale deve determinare le condizioni che garantiscono l'autonomia operativa del pubblico dipendente, la cui attività deve essere ispirata esclusivamente alla imparzialità ed al pubblico interesse nonché, al rispetto dei doveri di ufficio e delle disposizioni dei legge e dei regolamenti.

5- L'opera dei dirigenti è verificata annualmente con le procedure previste nell'apposito regolamento che determina anche le modalità per l'assegnazione delle risorse e la verifica dei risultati finali.

6- Quando il livello dei risultati conseguiti da un ufficio, sia nell'organizzazione del lavoro che nell'attività, risulti inadeguato, il Sindaco, con parere obbligatorio del Segretario Generale, contesta al dirigente i risultati rilevati con atto scritto e, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, si attiva un procedimento di responsabilità amministrativa disciplinato dal regolamento.

7- Il Sindaco, sentito il Segretario Generale e il Collegio dei Revisori dei Conti, può, con provvedimento che tutela il contraddittorio, disciplinato dal regolamento, rimuovere i dirigenti dalla direzione di aree funzionali.

8- I dirigenti di qualifica apicale costituiscono, sotto la presidenza del Segretario Generale, la conferenza dei dirigenti, la quale ha funzioni propositive, consultive ed istruttorie in materia di gestione delle risorse economiche, di personale e strumentali.

Art. 35 - Conferenza dei dirigenti dei servizi.

1- E' istituita la Conferenza dei dirigenti dei servizi, convocata e presieduta dal Segretario Generale, e costituita da tutti i responsabili di struttura di massima dimensione appartenenti alle qualifiche dirigenziali del Comune. Quando lo si ritenga necessario possono essere invitati a partecipare altri funzionari.

2- La conferenza coordina l'attività degli uffici e verifica l'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo impresso dagli organi di governo del Comune, i responsabili dei servizi comunali devono, con cadenza almeno semestrale, riunirsi in conferenza organizzativa.

3- La conferenza organizzativa propone soluzioni adeguate per una migliore e più efficiente organizzazione del lavoro e quanto altro ritenga necessario per una semplificazione dei procedimenti amministrativi.

4- La conferenza organizzativa svolge, su richiesta, attività di consulenza nei confronti degli organi di governo del Comune, relativamente all'attività di programmazione e su ogni altro argomento di cui se ne ravvisi la necessità

5- Almeno una volta l'anno, la conferenza, integrata dai dirigenti dei settori, viene svolta con la partecipazione di associazioni e comitati di utenti, al fine di verificare la qualità dei servizi resi dal Comune.

6- I verbali delle riunioni sono trasmessi dal Segretario Generale al Sindaco, che ne dà comunicazione alla giunta comunale, per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

Art. 36 - Incarichi a tempo determinato a personale esterno.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1- La Giunta, secondo le valutazioni di opportunità stabilite caso per caso dal Consiglio, può far ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale per il raggiungimento di obiettivi determinati e con convenzione a termine.
2- L'incarico è disposto con deliberazione della Giunta, accertata la carenza di personale interno, a seguito di concorso per titoli o, quando ne ravvisi l'opportunità, per chiamata diretta. Tale deliberazione fissa la retribuzione e la durata dell'incarico che può essere rinnovato con atto motivato della Giunta tenuto conto degli obiettivi specifici che devono essere raggiunti.
3- Il contratto è stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, fermi restando i requisiti richiesti della qualifica da ricoprire.

CAPO III

UFFICI

Art. 37 - Principi Strutturali ed organizzativi.
1- L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetto-obiettivo e per programmi;
b) analisi e individuazioni delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato.
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2- il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 38 – Struttura.
1- L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 39 – Personale.
1- Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilità dei dipendenti.
2- La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi e allo Statuto.
3- Il Regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
a) struttura organizzativo-funzionale;
b) dotazione organica;
c) diritti, doveri e sanzioni;
d) modalità organizzative della commissione di disciplina;
e) trattamento economico.

Art. 40 - Servizio di Polizia Municipale.
1- Il Comune esercita le funzioni di polizia locale. A tal fine è istituito il Corpo di Polizia Municipale.
2- La Polizia municipale è al servizio dei cittadini. Il regolamento ne disciplina funzioni, compiti e organizzazione.

Art. 41 - Rapporti con le organizzazioni sindacali.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1- Le Organizzazioni sindacali, firmatari di contratto di lavoro, hanno diritto di informazione sull'attività amministrativa, con particolare riguardo:
a) al funzionamento dei servizi e degli uffici;
b) alle innovazioni tecnologiche ed ai programmi di investimento.
c) all'organizzazione del lavoro dei dipendenti.
d) ai piani di produttività, ai progetti ed ai programmi nonché le forme di utilizzazione del fondo per il miglioramento dei servizi.
2- Sulle materie riguardanti l'organizzazione dei servizi, le Organizzazioni Sindacali esprimono parere al di fuori delle facoltà spettanti in materia di contrattazione decentrata previste dagli accordi collettivi pubblici.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 42 - Avvio di procedimento amministrativo.
1- L'avvio di procedimenti amministrativi deve essere comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento debbano intervenire ed a tutti i soggetti che potrebbero subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.
2- Resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche prima della effettuazione della comunicazione di cui al comma precedente.
3- Sono esclusi da tale procedimento i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale emessi al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
4- Sono altresì esclusi i Regolamenti e gli atti amministrativi a carattere generale, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

Art. 43 - Comunicazione di avvio di procedimento.
1- La comunicazione è inviata dal Responsabile del procedimento, contestualmente all'avvio dello stesso. La comunicazione deve indicare:
a) l'oggetto del procedimento, ovvero il nome ed il contenuto dell'atto finale.
b) L'ufficio, il Responsabile del procedimento, i termini e le modalità per essere ascoltati;
c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti, con orari di apertura al pubblico;
d) il diritto di presentare memorie scritte e documenti ed i termini entro i quali poterlo fare.
2- Gli uffici ed i responsabili dei singoli procedimenti sono individuati dal Regolamento sul procedimento amministrativo.

Art. 44 - Diritto di intervento e di udienza nel procedimento.
1- Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio da un atto, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. Hanno inoltre, diritto di essere personalmente sentiti dall'organo cui spetta l'adozione del provvedimento finale.

Art. 45 - Diritti degli interessati agli atti amministrativi.
1- I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio di procedimento e coloro che rientrano nella fattispecie di cui al precedente articolo hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti di procedimento;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

b) di presentare memorie scritte e documenti, purché, pertinenti al procedimento;
c) di richiedere di essere ascoltati dal responsabile del procedimento.

2- Dell'audizione di cui alla lettera c) del precedente comma, che deve tenersi entro 7 giorni della richiesta e comunque prima dell'emanazione dell'atto, deve essere steso apposito verbale, firmato dal Responsabile del procedimento e dall'intervento.

Art. 46 - Obbligo di motivazione degli atti.

1- Il Responsabile, o l'Organo, che emette l'atto deve obbligatoriamente esplicitare le motivazioni nelle premesse dello stesso.

2- A tal uopo, in caso di presentazione di memorie scritte, documenti o di audizioni deve essere dichiarata la loro esistenza, l'accoglimento od il rigetto, ed inoltre i motivi degli stessi.

CAPO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 47 - Enti morali, Organizzazioni del Volontariato, consulte e associazioni.

1- Il Comune valorizza gli enti morali, le organizzazioni del volontariato e le associazioni. Essi possono collaborare alle attività e ai servizi pubblici comunali, secondo indirizzi determinati dal Comune. A questo scopo il Comune può consentire loro di accedere alle strutture e ai servizi. Il Consiglio Comunale, con regolamento, determina le modalità di accesso, per iniziative di interesse collettivo, delle associazioni e delle organizzazioni del volontariato a sale di convegno e riunione e al "Bollettino Comunale".

2- Il Consiglio Comunale istituisce consulte e osservatori permanenti, assicurando loro l'esercizio di funzioni consultive e di iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio Comunale. Una consulta, in particolare, è istituito per assistere il Sindaco nel coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche nonché, delle varie attività cittadine pubbliche e private.

3- Le consulte hanno facoltà di proporre al Consiglio Comunale l'adozione di specifiche carte dei diritti.

4- Il Consiglio Comunale disciplina la consultazione periodica, attraverso l'organizzazione di forum dei cittadini, delle associazioni delle donne, delle associazioni sindacali e imprenditoriali e delle forze sociali, per l'elaborazione dei propri indirizzi generali. Il Consiglio Comunale disciplina altresì la consultazione dei soggetti predetti per la determinazione degli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche.

5- Le consulte di settore sono sentite allorché, l'amministrazione intervenga su materie ricadenti nella loro sfera di interessi.

6- Le consulte devono fornire il parere richiesto entro quindici giorni, trascorsi i quali il parere si dà per acquisito.

7- Il regolamento degli istituti di partecipazione, stabilisce il numero delle Consulte, le materie di competenza, le modalità di formazione e di funzionamento.

Art. 48 - Poteri delle Consulte Comunali.

1- Le Consulte possono, nelle materie di competenza:
a) esprimere pareri preventivi a richiesta o su propria iniziativa su atti comunali;
b) esprimere proposte agli organi comunali per l'adozione di atti;
c) esprimere proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali;
d) chiedere che Funzionari comunali vengano invitati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2- Il Regolamento degli Istituti di partecipazione, tenendo conto delle materie affidate alle singole Consulte, preciserà gli atti per i quali la richiesta di parere preventivo sarà obbligatoria.

Art. 49 - Albo delle forme associative.

1- Nell'ambito delle finalità perseguite da questo Ente, è istituito l'Albo delle forme associative. I criteri e le modalità delle iscrizioni sono disciplinate dal Regolamento degli Istituti di partecipazione.

2- Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le Associazioni e le altre libere forme associative, dovranno assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli del Comune, la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali, la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.

Art. 50 - Diritti delle forme associative iscritte all'Albo.

1- Le Associazioni e le altre libere forme associative iscritte all'Albo:

a) saranno consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali, per mezzo delle consulte comunali di cui all'art. precedente;

b) potranno ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate, per la cui concessione è competente la Giunta comunale;

c) potranno accedere alla struttura ed ai beni e servizi comunali secondo le modalità previste dai Regolamenti anche con incentivazioni finanziarie;

d) potranno adire il difensore civico.

CAPO III

INFORMAZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI

Art. 51 - Diritto di accesso agli atti ed ai procedimenti.

1- Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sul procedimento amministrativo.

Art. 52 - Indirizzi regolamentari.

1- Il Regolamento determina le modalità per la richiesta, l'autorizzazione e l'accesso agli atti ed i tempi entro i quali ciò deve avvenire.

2- Gli atti potranno essere esibiti dopo la emanazione e non durante l'attività istruttoria, fatto salvo il diritto di chi vi è direttamente interessato.

3- Copia delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, dei Regolamenti vigenti, degli statuti delle aziende ed istituzioni e dei contratti, saranno a libera disposizione dei cittadini.

4- La consultazione degli atti non è soggetta al pagamento di alcun diritto, tributo od altro emolumento.

5- Il Sindaco, può dichiarare la temporanea riservatezza degli atti, vietandone l'esibizione, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. Il Regolamento individua gli atti formati o ricevuti assoggettabili alla dichiarazione, regola le modalità e i tempi per la stessa e per la sua durata.

6- Oltre agli atti di cui sopra, restano esclusi dallo accesso e dal diritto all'informazione, gli atti formati o rientranti nella disponibilità del Comune, che siano individuati da specifiche disposizioni di legge o regolamento come non ostensibili.

7- Il Comune cura l'informazione dei cittadini, con particolare riguardo:

a) al documento programmatico ed al rapporto sullo stato della città;

b) ai bilanci preventivi e consuntivi;

c) agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

d) alle valutazioni di impatto ambientale;
e) agli atti di indirizzo in materiale ambientale e sociale;
f) ai regolamenti;
g) alle iniziative relative ai rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini;

8- Il Comune pubblica " un bollettino e/o un notiziario" per informare i cittadini, in particolare sugli indirizzi, sui provvedimenti e sulle proposte di carattere generale. Il regolamenti interno del Consiglio stabilirà forme e periodicità delle pubblicazioni.

CAPO IV

REFERENDUM E CONSULTAZIONI POPOLARI

Art. 53 - Referendum consultivo e propositivo.

1- Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale, il Referendum e la consultazione popolare. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio.

2- Il referendum può riguardare solo materie di esclusiva competenza dell'Ente.

3- E' obbligatorio lo svolgimento del referendum prima di procedere alla costituzione di una Unione di Comuni o di fusione con altro Comune.

4- Non possono essere sottoposti a referendum:
a) lo statuto, il regolamento del Consiglio Comunale;
b) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
c) i provvedimenti concernenti tariffe o tributi;
d) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
f) gli atti relativi al personale del Comune;
g) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
h) gli statuti delle aziende speciali comunali;
i) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti di singoli o di specifici gruppi di persone;

5- La richiesta di referendum deve essere depositata presso la Segreteria generale del Comune entro 60 giorni dall'inizio della sottoscrizione.

6- Il referendum è indetto dal Sindaco in una domenica compresa tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivi alla dichiarazione di ammissibilità di cui al comma 5. E' data facoltà alla giunta con deliberazione motivata, di sospendere la indizione del referendum e di rimettere la questione al Consiglio, che decide sulla indizione stessa nei successivi venti giorni con deliberazione da adottare al maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. nel caso in cui non venga raggiunta tale maggioranza, il sindaco provvede alla immediata indizione del referendum sospeso.

7- E' istituita una commissione per l'esame dell'ammissibilità dei referendum, composta dal difensore civico, dal Segretario Generale e dal Giudice di Pace.

8- La commissione di cui al comma 7 resta in carica per la durata del mandato del Consiglio comunale.

9- Il parere della Commissione di cui al comma 7 resa per iscritto è vincolante per l'Ente e viene recepita in apposito atto deliberativo del Consiglio comunale.

10- Il referendum è valido se ad esso abbia partecipato il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto ed il suo risultato è proclamato dal Sindaco.

11- Nei successivi sessanta giorni, il consiglio deve deliberare sull'oggetto del referendum.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 54 - Consultazioni popolari.

1- Il Comune può indire pubbliche assemblee per dibattere problemi di particolare rilievo per la comunità o per determinate fasce di cittadini individuate in ragione dell'appartenenza a specifiche categorie.

2- Tali assemblee possono essere indette anche su richiesta di Associazioni e/o consulte; se la richiesta è approvata dal Consiglio, l'assemblea è tenuta entro i termini previsti dal regolamento alla presenza del Sindaco o di un suo delegato.

3- Il luogo, la data, l'ora e l'oggetto dell'assemblea sono comunicati mediante opportune forme di pubblicità.

4- Le consultazioni possono essere svolte anche mediante la distribuzione di questionari o l'uso di mezzi informatici.

5- Dei documenti discussi ed approvati dalle assemblee popolari o dei risultati dei questionari deve essere data lettura al Consiglio comunale nella prima seduta successiva allo svolgimento della consultazione.

6- Il Comune può anche provvedere alla consultazione di associazioni, enti ed organismi mediante richiesta a questi ultimi di informazioni in relazione alla loro attività e competenza.

7- Le operazioni relative alle consultazioni popolari non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

8- Il consiglio comunale può deliberare di tenere sessioni consiliari aperte alla partecipazione attiva della comunità o di particolari formazioni sociali.

Art. 55 - Regolamento per il referendum

1- Il Consiglio comunale approva entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, apposito regolamento per disciplinare lo svolgimento delle varie forme di consultazione popolare di cui ai precedenti articoli, prevedendo tra l'altro che:

a) un medesimo quesito referendario non possa essere riproposto nei due anni successivi alla consultazione;

b) nello stesso anno solare non sia consentita lo svolgimento di più di un referendum per tipo;

c) in caso di pluralità di richieste, si segue l'ordine cronologico di presentazione.

2- In ogni caso il regolamento stabilisce le procedure ed i criteri per rendere effettiva la partecipazione dei cittadini.

Art. 56 - Richiesta di referendum.

1- Il referendum può essere richiesto da almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune o dal 10 per cento degli elettori risultanti dall'ultima revisione semestrale delle liste elettorali.

2- La richiesta contiene il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari ed intelligibili e si conclude con la sottoscrizione dei richiedenti, con l'indicazione della loro qualificazione e del loro riconoscimento.

Art. 57 - Ammissione della richiesta

1- L'ammissione della richiesta referendaria sia riguardo all'ambito della materia cui si riferisce il quesito che alla chiarezza ed intelligibilità, sia riguardo al numero, qualificazione e riconoscibilità dei sottoscrittori è rimessa al giudizio di una Commissione composta dal Segretario Generale dell'Ente, dal Difensore Civico e dal Giudice Conciliatore.

2- Qualora la richiesta fosse ad iniziativa popolare è in facoltà del Comitato promotore di procedere alla richiesta alla Commissione, di un preventivo giudizio di ammissibilità del quesito, relativamente all'ambito locale della materia ed alla sua formulazione. A tal uopo è necessario che la richiesta sia sottoscritta da almeno 1/20 del numero di elettori necessari per la definitiva ammissione del referendum.

Art. 58 - Indirizzi regolamentari.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1- Il procedimento relativo alla consultazione referendaria viene regolato, in apposita sezione, dal regolamento degli istituti di partecipazione, secondo i principi contenuti nei precedenti articoli e con i seguenti criteri.
2- La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva. L'apertura dei seggi durante la votazione ha una durata ininterrotta di 10 ore. Lo spoglio delle schede deve terminare nella stessa giornata della votazione. Possono svolgersi contemporaneamente più consultazioni referendarie locali.
3- La pubblicizzazione adeguata della consultazione e del contenuto sostituisce la stampa e la consegna dei certificati elettorali. La partecipazione alla votazione è attestata con l'apposizione della firma dell'elettore sulla lista sezionale.
4- La normativa regolamentare farà riferimento, per quanto compatibili, alle procedure adottate per lo svolgimento dei referendum abrogativi di leggi statali, adeguandole alla dimensione locale della consultazione ed eventualmente vagliandole ai fini della loro semplificazione ed economicità.
5- Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto. Il voto favorevole al quesito, da parte della maggioranza dei partecipanti al voto, obbliga il Consiglio comunale alla discussione dello stesso nella prima seduta successiva alla consultazione.

Art. 59 - Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del Sindaco.
1- Qualora il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, riconosce gravi inadempienze programmatiche, può promuovere, una sola volta nel quadriennio, la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del Sindaco.
2- La consultazione avverrà secondo le disposizioni dell'art. 18 della L.R.26-Agosto-1992 N. 7 e del relativo decreto attuativo dell'assessore regionale degli Enti Locali.

TITOLO V

ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

CAPO I

Art. 60 - Istanze, petizioni, proposte.
1- Ogni cittadino, in forma singola o associata, può rivolgere all'Amministrazione Comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.
2- L'Amministrazione ha l'obbligo di esaminarle tempestivamente e di far conoscere agli interessati la decisione che ne è scaturita.

Art. 61 - Modalità di presentazione ed esame.
1- Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al Sindaco e contengono, in modo chiaro ed intelligibile la questione che viene posta o la soluzione che viene proposta e la sottoscrizione dei presentatori, il recapito degli stessi.
2- L'Ufficio Protocollo rilascia, senza spese, al consegnatario copia dell'istanza, petizione o proposta previa apposizione del timbro di arrivo.
3- L'Amministrazione ha 60 giorni di tempo per esaminare l'atto e far conoscere il proprio intendimento in merito, o i motivi di un eventuale ritardo di esame.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4- L'istanza, petizione o proposta è trasmessa al Consiglio o alla Giunta a seconda delle rispettive competenze.
5- Il Consiglio Comunale, nel Regolamento relativo al proprio funzionamento, può stabilire che tali atti siano esaminati solo nelle Commissioni Consiliari competenti, se non sono sottoscritti da almeno 100 cittadini.

TITOLO VI

SERVIZI PUBBLICI

CAPO I

Art. 62 – Principi.
1- Il Comune provvede all'istituzione di servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e, in conformità con le leggi vigenti, a promuovere lo sviluppo della comunità locale, a garantire l'esercizio dei diritti individuali e collettivi, a valorizzare e tutelare la vita e la dignità della persona.
2- I servizi pubblici, gestiti in qualsiasi forma, sono organizzati in modo da rilevare e soddisfare le esigenze degli utenti, renderli effettivamente accessibili, garantire standard qualitativi delle prestazioni conformi agli obiettivi stabiliti, informare pienamente gli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e le modalità di accesso, controllare e modificare il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia ed efficienza.
3- I regolamenti che disciplinano i servizi si conformano ai principi di cui al comma 2 e fissano i termini per eventuali osservazioni degli utenti e delle loro associazioni in merito all'organizzazione dei servizi.
4- Fermo restando il rispetto dei diritti attribuiti dalla legge e dagli accordi collettivi, le modalità di organizzazione del lavoro del personale addetto ai servizi si adeguano alle esigenze degli utenti.
5- Ai fini di una migliore efficienza dei servizi, il Comune promuove la collaborazione con le Province, i Comuni, le consulte, le associazioni ed i privati. Valorizza inoltre la partecipazione degli utenti alla gestione di particolari servizi, anche istituendo appositi organismi e determinandone le finalità e la composizione.

Art. 63 - Forme di erogazione dei servizi.
1- I servizi pubblici sono gestiti:
a) in economia;
b) mediante concessione;
c) mediante aziende speciali;
d) mediante istituzioni;
e) mediante società per azioni qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2- a forma di gestione è scelta dal Consiglio, previa istruttoria in commissione volta a valutare la fattibilità del progetto e le eventuali alternative, tenendo conto, oltre che dei principi di cui all'art. 62, di criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

Art. 64 – Servizi in economia.
1- Sono svolti attraverso la gestione diretta in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della topologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.
2- La proposta di deliberazione istitutiva di servizi da rendere in economia è accompagnata da una stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie, nonché dall'indicazione delle misure volte ad apprestare tali risorse.

Art. 65 - Servizi in concessione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1- Sono svolti mediante concessione, i servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche, siano suscettibili di essere meglio organizzati con questa forma contrattuale, anche in relazione alle esigenze degli utenti e ai criteri di economicità.
2- Le imprese concessionarie di servizi, sono scelte con provvedimenti concorsuali fra quelle che offrano adeguate garanzie sotto il profilo imprenditoriale e finanziario.
3- Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi del concessionario in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali decisi dagli organi del Comune, al livello ed alla qualità delle prestazioni, alla verifica sia dei risultati, sia, anche mediante certificazione , dei costi e dei vantaggi economici conseguiti dal concessionario.
4- Il concessionario garantisce tutti i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti dei servizi pubblici, nei modi previsti dal regolamento e dal disciplinare di concessione.

Art. 66 - Aziende speciali.
1- Il Comune può costituire aziende speciali per uno o più servizi a contenuto imprenditoriale, connessi o suscettibili di essere integrati sotto il profilo tecnico ed economico, che richiedono di essere svolti attraverso una struttura dotata di piena autonomia gestionale e patrimoniale.
2- La deliberazione di costituzione dell'azienda determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune ed , accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, determina le risorse organizzative, tecniche e finanziarie, stima le entrate previste nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
3- L'azienda ha un proprio statuto, predisposto dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Consiglio comunale, previo esame delle competenti commissioni.
4- Lo statuto stabilisce, in armonia con lo statuto del Comune, le norme fondamentali sulla competenza degli organi e il funzionamento dell'azienda; determina gli atti fondamentali dell'azienda soggetti ad approvazione da parte del Consiglio comunale; determina le modalità per l'esercizio del controllo da parte degli organi del Comune sull'attuazione degli indirizzi concernenti l'attività aziendale; disciplina i modi della partecipazione degli utenti.
5- Ad esclusione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, gli atti fondamentali dell'azienda soggetti ad approvazione si intendono approvati ove il Consiglio comunale non si sia pronunciato entro 30 giorni dalla loro comunicazione ai Consiglieri. Se un quarto dei Consiglieri lo richiede, l'argomento , sottoposto al voto del Consiglio prima della scadenza del predetto termine.

Art. 67 – Istituzioni.
1- Il Comune può costituire istituzioni per servizi di natura sociale in cui non sia prevalente il carattere imprenditoriale e che richiedano di essere svolti attraverso una struttura dotata di piena autonomia gestionale.
2- La deliberazione di costituzione dell'istituzione determina gli apporti finanziari del Comune ed , accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sul fabbisogno di servizi e sui costi, determina le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
3- Il regolamento stabilisce la composizione degli organi di gestione dell'istituzione; determina gli atti fondamentali soggetti ad approvazione da parte del Consiglio Comunale; stabilisce che le modalità attraverso le quali gli organi del Comune controllano l'attuazione degli indirizzi per l'attività dell'istituzione, i modi della partecipazione degli utenti al controllo sulla gestione dei servizi, nonché le modalità per l'attuazione del diritto degli utenti all'informazione sull'attività dell'istituzione e sulle condizioni e modalità di accesso ai servizi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4- Ad esclusione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, gli atti fondamentali dell'istituzione si intendono approvati ove il Consiglio Comunale non si sia pronunciato entro 30 giorni dalla loro comunicazione. A richiesta di un quarto dei consiglieri l'argomento è sottoposto di diritto all'esame e al voto del Consiglio, almeno 15 giorni prima della scadenza del predetto termine.

Art. 68 - Consiglio di Amministrazione.

1- Il Consiglio di amministrazione dell'azienda o dell'istituzione e il suo presidente sono nominati dal Sindaco ai sensi dell'art. 26 della L.R. 26 Agosto 1992 n° 7.

2- Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni. Può essere revocato anticipatamente dal Consiglio Comunale con l'approvazione, a maggioranza assoluta dei consiglieri, di una mozione motivata indicante le ragioni della revoca e la contestuale indicazione dei nuovi obiettivi programmatici. Il sindaco provvede alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 69 - Equilibrio di bilancio.

1- La gestione finanziaria delle aziende e delle istituzioni persegue l'equilibrio economico fra costi e ricavi, ivi compresi i trasferimenti a carico del bilancio comunale nella misura preventivamente disposta. Il bilancio preventivo non può essere deliberato in disavanzo.

2- Ove nel corso della gestione si manifesti un disavanzo, il Consiglio di amministrazione adotta le misure necessarie per riportarla in equilibrio; ove ritenga che tale obiettivo non possa essere raggiunto senza provvedimenti di competenza del Comune, li propone formalmente alla Giunta, indicando motivatamente le ragioni per le quali l'equilibrio non possa conseguirsi nell'ambito della disciplina vigente, in quanto vincolante per l'azienda o l'istituzione, e delle risorse a disposizione.

3- La Giunta propone tempestivamente al Consiglio i necessari provvedimenti, di adeguamento delle tariffe o dei trasferimenti a carico del bilancio del Comune, o di modifica dei servizi o altre misure atte a far conseguire comunque il pareggio.

4- Gli organi del Comune, quando adottano decisioni comportanti nuovi o maggiori oneri a carico di aziende o istituzioni, provvedono contestualmente ad assegnare le risorse necessarie, anche con specifici trasferimenti a copertura di eventuali oneri conseguenti a contenimento delle tariffe o a benefici tariffari motivati da ragioni sociali.

Art. 70 - Società per azioni.

1- Possono essere svolti attraverso società per azioni servizi di carattere imprenditoriale che richiedano di essere gestiti in regime di mercato da strutture dotate di piena autonomia patrimoniale e gestionale, oppure quando ricorra l'opportunità di avvalersi, nell'ambito della stessa società, degli apporti di privati qualificati sotto il profilo imprenditoriale finanziario, che condividono il rischio di impresa, ovvero di finanziare quote significative del capitale, attraverso il mercato, promuovendo in tale caso la partecipazione degli utenti e dei lavoratori al capitale medesimo.

2- La proposta di deliberazione per la costituzione della società o per la partecipazione al capitale della medesima è presentata al Consiglio Comunale unitamente ad un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, determina l'entità degli oneri a carico del Comune, stima le entrate previste nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.

3- La scelta dei soci privati cui proporre la sottoscrizione di quote significative del capitale avviene con modalità che consentano l'eventuale pluralità di offerte e il confronto tra le medesime, tenendo conto motivatamente delle alternative esistenti e del parere richiesto di soggetti di elevata qualificazione professionale sugli aspetti tecnici, economici e finanziari.

4- Lo Statuto della Società deve prevedere la nomina da parte del Sindaco di un numero di amministratori così come consentito dalle leggi vigenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5- Lo Statuto deve assicurare all'assemblea dei soci i poteri necessari per indirizzare l'attività sociale, garantendo al Consiglio di amministrazione piena autonomia gestionale. In questo senso lo statuto deve prevedere, in aggiunta all'assemblea per l'approvazione del bilancio e per l'elezione delle cariche sociali, anche altre assemblee informative da tenersi semestralmente.
6- Lo Statuto deve prevedere che l'assunzione di partecipazione in altre società sia subordinata all'assenso del Consiglio Comunale. A tal fine le relative proposte sono comunicate ai consiglieri comunali e l'assenso si intende dato ove il Consiglio comunale non si pronunci entro 30 giorni dalla comunicazione. A richiesta di un quarto dei consiglieri, l'argomento è sottoposto di diritto all'esame e al voto del Consiglio 15 giorni prima della scadenza di detto termine.

TITOLO VII

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

CAPO I

Art. 71 – Convenzione.
1- Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2- Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 72 – Consorzi.
1- Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'art. 51 del presente Statuto, in quanto compatibili.
2- A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione, ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.
3- La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.
4- Fanno parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convezione e dallo Statuto del Consorzio i rappresentanti del Comune indicati negli atti istitutivi.
5- Nel termine fissato dalla legge, il Consiglio Comunale dovrà provvedere a quanto previsto dall'art. 25 della legge 142/90.

Art. 73 - Accordi di programma.
1- Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2- L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dello accordo;
b) individuare, attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3- Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale o della Giunta Municipale in ottemperanza degli art. 32,35 e 36 della legge 142/1990, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO VIII

CAPO I

Art. 74 - Composizione e nomina del collegio dei revisori.

1- Il Collegio dei revisori è composto di 3 membri nominati dal Consiglio, nei modi e tra le persone indicate dalle legge, che abbiano i requisiti per la carica a consigliere comunale e che non siano parenti ed affini, entro il 4° grado, ai componenti della Giunta in carica.

2- Essi durano in carica un triennio, sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili, salvo inadempienza, secondo le norme stabilite dal regolamento.

3- I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale o dagli altri dai quali sono stati scelti, decadono dalla carica.

4- La revoca e la decadenza dall'ufficio sono deliberate dal Consiglio comunale, dopo formale contestazione da parte del Sindaco, degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di 10 giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

5- La presidenza del collegio compete al revisore nominato tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiale dei conti.

6- I revisori dei conti non possono essere contemporaneamente componenti in più di due collegi.

Art. 75 - Sostituzione dei revisori.

1- In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla surrogazione entro i termini e con le modalità indicate dal regolamento. I nuovi nominati scadono insieme con quelli rimasti in carica.

Art. 76 - Svolgimento delle funzioni.

1- Il collegio dei revisori esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con diligenza dal mandatario.

2- Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza nella regolarità contabile e finanziaria della gestione hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente ed ai relativi uffici nei modi indicati dal regolamento. Essi sono tenuti ad accertare la consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché, la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese e\o modifiche patrimoniali. Essi sono tenuti a presentare al Consiglio, per il tramite della Giunta, ogni due mesi, e comunque tutte le volte che lo ritengono necessario, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta, nonché, i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

3- In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, il Presidente del collegio presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge e presenzia alla relativa seduta consiliare unitamente agli altri revisori in carica.

4- I revisori possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'amministrazione e pertanto presenziare in tale sede alle relative riunioni.

Art. 77 - Segretario del Collegio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1- Il Collegio dei Revisori deve essere supportato da un Segretario che ne raccoglie ordinatamente le scritture e la documentazione, stende i verbali delle sedute e li sottoscrive.
2- Il Segretario deve essere nominato dalla Giunta, che lo sceglie tra il personale di ruolo appartenente all'area economica finanziaria.
3- I verbali delle sedute del Collegio devono essere sottoscritti dai Revisori intervenuti e dal Segretario, numerati progressivamente e conservati a cura del Segretario stesso.

Art. 78 - Funzioni del Presidente.
1- Il Presidente convoca e presiede il Collegio, stabilisce il lavoro per ciascuna seduta.
2- Il medesimo può assegnare specifici incarichi ai membri del Collegio. In tal caso i membri incaricati devono riferire intorno al proprio lavoro alla prima riunione collegiale.

Art. 79 - Sedute e deliberazioni.
1- Il Collegio dei Revisori informa la sua attività al criterio della collegialità.
2- La convocazione del Collegio è effettuata dal Presidente, anche in via breve, per il tramite del Segretario del Collegio.
3- In caso di inerzia ingiustificata del Presidente, la convocazione del Collegio può essere chiesta al Sindaco dai restanti Revisori. Il Sindaco può provvedere, sentito il Presidente.
4- Le sedute del Collegio sono valide con la presenza del Presidente e di almeno uno dei membri. Nel caso di cui al precedente comma 3 la seduta è valida con la presenza dei due membri ed è presieduta dal componente di cui al comma 2, lett. b) dell'art. 57 della legge n° 142/1990.
5- Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza dei presenti. Non è ammessa l'astensione. A parità di voto prevale quello del Presidente.
6- Il Revisore dissenziente può chiedere l'inserimento nel verbale della seduta dei motivi del suo dissenso.
7- Le sedute del Collegio non sono pubbliche. Alle medesime possono assistere, in accordo con il Presidente, il Sindaco o suo delegato, il Segretario Generale il responsabile dei servizi finanziari. Di volta in volta possono essere sentiti dal Collegio altri amministratori o dipendenti comunali.
8- Le sedute del Collegio si tengono di regola presso la sede comunale. In particolari circostanze, debitamente motivate, il Presidente può disporre sedute in altra sede.
9- il Collegio dei Revisori deve riunirsi validamente almeno una volta ogni semestre.
10- Per ogni seduta deve essere steso verbale nei modi indicati negli articoli precedenti.

Art. 80 - Assenze alle sedute.
1- I membri devono giustificare preventivamente al Presidente le eventuali assenze alle sedute già convocate.
2- In caso di tre assenze di un membro del Collegio nel corso di un anno, non ritenute validamente giustificate, il Presidente riferisce al Sindaco, il quale può dare inizio alla procedura di decadenza.
3- Nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo precedente provvede d'ufficio il Sindaco.

Art. 81 - Denunce per fatti di gestione da parte di consiglieri.
1- Ogni consigliere può denunciare al collegio dei revisori fatti afferenti alla gestione dell'Ente, che ritenga censurabili, ed esso ne terrà conto e ne riferirà in sede di relazione periodica al Consiglio.
2- Quando la denuncia provenga da 1/3 dei consiglieri, il collegio deve provvedere subito ad eseguire i necessari accertamenti e riferire al Consiglio, motivando eventuali ritardi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 82 - Retribuzione dei revisori.
1- L'incarico è retribuito secondo la normativa disposta dallo Stato.

TITOLO IX

DIFENSORE CIVICO

CAPO

Art. 83 - Difensore civico - nomina - durata in carica
1- E' istituito l'ufficio difensore civico. L'incarico è conferito dal Consiglio comunale, con deliberazione, adottata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, ad un cittadino residente nel Comune, avente i requisiti per la nomina a giudice di pace. Le candidature sono presentate dalle consulte o da almeno il 10% degli elettori risultate dalla ultima revisione semestrale delle liste elettorali. Se dopo due votazioni consecutive non si consegue la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, diverse candidature possono essere presentate al Consiglio Comunale con proposte sottoscritte da almeno un terzo dei consiglieri comunali.
2- La carica è incompatibile con analogo incarico attribuito alla stessa persona da altro Comune.
3- Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto e fino alla nomina del successore che deve avvenire entro il termine di cui all'art. 32, 2° comma della legge 8.6.1990, n. 142, recepita con la L.R.48/91. Non è immediatamente rieleggibile e non essere stato candidato alle ultime elezioni amministrative.

Art. 84 - Attribuzione del difensore civico.
1- Il difensore civico svolge il ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale. Egli ha il compito di segnalare al Sindaco, a richiesta dei cittadini o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni e le carenze ed i ritardi degli uffici comunali. A richiesta dei singoli cittadini ed enti potrà rivolgersi ai responsabili degli uffici competenti per accertare i motivi di inerzia o di ritardo nella definizione di singoli provvedimenti amministrativi, imponendo la fissazione di un termine per la risposta comunque non inferiore a 20 giorni. Egli promuove i provvedimenti disciplinari a carico dei funzionari responsabili inviando apposita relazione al Segretario Generale contenente la indicazione delle inadempienze riscontrate.
2- Per l'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli uffici e di ottenere, nelle ore si servizio, le notizie relative a singoli procedimenti per i quali sia stato interessato.
3- Ha diritto di ottenere, a richiesta, e senza oneri di spesa, copia degli atti dell'amministrazione comunale e di quelli da essi richiamati.
4- Nell'ambito delle proprie funzioni il difensore civico può essere interpellato dai cittadini in ordine a ritardi nell'espletamento di provvedimenti di competenza di altre pubbliche amministrazioni. In tal caso potrà rivolgersi direttamente all'amministrazione o al difensore civico competente, per ottenere le notizie richieste.
5- E' fatto salvo il ricorso alla Autorità giudiziaria nel caso di ipotesi di reato ravvisate nel corso della propria attività.
6- Entro il mese di gennaio presenta al Sindaco, per il Consiglio Comunale, una relazione sugli interventi eseguiti e le disfunzioni riscontrate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 85 – Incompatibilità.
1- L'ufficio di difensore civico è incompatibile, con:

a) qualsiasi attività professionale o di lavoro dipendente presso privati, società ed enti.
b) lo stato di membro del Parlamento, amministratore o consigliere regionale, provinciale, comunale.
c) le funzioni di amministratore di azienda, consorzio, ente e società dipendente o controllata dallo Stato o altro Ente pubblico, o che comunque via abbia partecipazione nel capitale o nella gestione.
d) la qualità di componente del comitato Regionale di Controllo.

Art. 86 - Oneri Operativi – Indennità.
1- Il Consiglio Comunale determina l'eventuale rimborso forfettario per le spese di ufficio, da corrispondere in aggiunta alla indennità di carica, in misura non superiore ad un terzo della medesima.
2- Al difensore civico è attribuita una indennità di carica in misura pari a quella stabilita per il vice Sindaco del Comune.

Art. 87 - Funzionamento dell'ufficio.
1- Viene demandata al regolamento la determinazione delle modalità di funzionamento dell'ufficio.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

CAPO I

Art. 88 - Modificazioni e abrogazioni dello Statuto.
1- Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8.6.1990, n. 142, recepita in Sicilia con L.R. 48/91.
2- La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3- L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4- Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale dello Statuto può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.
5- Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.
6- L'iniziativa della revisione dello statuto appartiene a ciascun consigliere comunale ed alla giunta.
7- Prima di essere poste all'esame della competente commissione consiliare, le proposte di revisione dello statuto sono affisse all'albo pretorio per non meno di dieci giorni e sono trasmesse alle consulte.

Art. 89 - Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità .
1- Per i requisiti di eleggibilità e di compatibilità nonché, per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità per l'elezione dei consiglieri comunali Sindaco e giunta si applicano le disposizioni previste dalla normativa nazionale con le modifiche ed integrazioni apportate dalla legislazione della Regione Siciliana.
2- Gli stati e situazioni personali che producono ineleggibilità o la incompatibilità negli altri organismi sono demandati ai propri statuti o regolamenti.

Art. 90 - Incompatibilità dipendenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1- I dipendenti del Comune, non possono esercitare il commercio o l'industria, né assumere altri impieghi o incarichi alle dipendenze di altri enti o privati o accettare cariche in società o organismi costituiti a fine di lucro.
2- Il dipendente interessato è in ogni caso tenuto a comunicare al Sindaco le occupazioni estranee al servizio comunale.

Art. 91 - Norme dello Statuto in contrasto con leggi.
1- Nel caso che la normativa del presente statuto sia in contrasto con la legislazione europea, nazionale, regionale e con l'Ordinamento degli EE. LL. della Regione Sicilia, in attesa che il Consiglio Comunale, si faccia carico degli opportuni emendamenti, prevarranno le norme di legge.

Art. 92 - Adozione dei regolamenti.
1- Il Consiglio approva entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto il proprio regolamento interno e quello sulla partecipazione.
2- Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, sono approvati entro e non oltre centoventi giorni dalla data di approvazione del regolamento del Consiglio comunale.
3- Sino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme dei regolamenti adottati dal Comune secondo la precedente legislazione che non risultino incompatibili con la legge e con lo Statuto.

Art. 93 - Norme correlate alla L.R. 26/8/1992, n° 7
1- Le norme statutarie relative alla elezione degli organi e quelle da queste dipendenti entrano in vigore in coincidenza dello svolgimento della prossima elezione per il rinnovo del Consiglio Comunale.
2- Nelle more continuano ad applicarsi le norme preveggenti alla data di entrata in vigore della L.R. 26/8/1992 n° 7.

Art. 94 - Entrata in vigore.
1- Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia ed affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2- Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3- Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia o successivo all'avvenuta affissione all'Albo Pretorio del Comune se successivo.
4- Il Segretario Generale del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.